



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI

Sezione Civile

N. ~~186/12~~ SENT.

N. 2967/10 R.G.

N. ~~458/13~~ CRON.

N. ~~828/13~~ REP.

in persona del dott. Sergio Rossetti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2497 di ruolo generale dell'anno 2010 promossa da

C. T.

parte attrice - opponente

contro

BANCA



, quale

mandataria di A. F. s.p.a

parte convenuta- opposta

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:

1



di artt.38 e 167c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:

- 1) preliminarmente, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto;
- 2) nel merito, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) condannare la convenuta opposta A. F. S.P.A. a pagare all'attore opponente C. T. le spese di lite.

Con ogni più ampia ed ulteriore riserva, anche in via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) copia verbale di separazione consensuale con decreto di omologazione;
- 2) certificato di residenza del signor C. T.

Milano-Lodi,

Avv. Giovanna Creti



TRIBUNALE DI LODI

R.G. 2947/10

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di:

A. F. SPA, cessionaria dei crediti di BANCA

L'esponente si riporta a quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa e così

CONCLUDE

IN VIA PRINCIPALE

- 1) per il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- 2) con vittoria di spese legali secondo la vigente normativa, oltre gli accessori come per legge;

IN VIA SUBORDINATA

- 1) perché il Giudice, in ipotesi, che si esclude, di parziale accoglimento della opposizione, condanni l'opponente, al pagamento delle somme che riterrà dovute ed, in caso di falsità della sottoscrizione di T. C.), condanni lo stesso ex art. 2043 cc, al controvalore dell'obbligo fideiussori;
 - 2) con vittoria di spese legali secondo la vigente normativa, oltre gli accessori come per legge;
- Ci si oppone a qualsivoglia richiesta di rinnovazione della CTU.

TRAGIONI DELLA DECISIONE

C. T.

ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/10 emesso dall'intestato

Tribunale in favore della BANCA

, quale mandataria di

A. F. SPA, cessionaria dei crediti di BANCA

sostenendo l'apocriefa della firma, solo apparentemente sua, apposta sulla fideiussione (e delle successive lettere di aggancio) prodotta dalla ricorrente in via monitoria a fondamento delle proprie pretese per complessivi € 832.000,00.

La convenuta opposta, nel costituirsi in giudizio, ha proposto istanza di verifica e il giudice ha disposto una consulenza tecnica in materia.

Il consulente tecnico ha utilizzato quali scritture di comparazione le sottoscrizioni, sicuramente autentiche, apposte da C. T. sulla patente di guida, sulle procure rilasciate per il presente giudizio e per il ricorso per separazione consensuale dei coniugi che lo ha riguardato, sul verbale ex art. 711 c.p.c. di detto ricorso e sulla carta di identità, procedendo altresì ad un saggio grafico il 24.1.2012.

Con ampia ed esaustiva motivazione, il cui contenuto deve qui intendersi come integralmente richiamato, il consulente tecnico ha concluso nel senso della riconducibilità a C. T. delle sottoscrizioni impugnate, che come tali devono considerarsi autentiche.

Parte attrice opponente non ha mai contestato le risultanze della CTU né nella sua propria sede (art. 195, comma 3, c.p.c.), né nell'ulteriore corso della causa, non avendo nemmeno depositato le proprie difese conclusive.

Il comportamento processuale tenuto da C. T. che, non solo ha proposto un'opposizione meramente dilatoria, ma inoltre, contestando l'autenticità delle proprie sottoscrizioni, ha impedito che il decreto ingiuntivo opposto potesse essere dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dalla prima udienza - con ciò ritardando complessivamente di oltre 2 anni e mezzo il possibile inizio di un'azione esecutiva nei suoi confronti - deve essere adeguatamente sanzionato, condannando il medesimo al pagamento, giusto il disposto del riformato art. 96, comma 3, c.p.c., ad una somma pari al 4% del capitale come indicato in decreto.

Le spese di lite sono liquidate sulla base del d.m. 140/2012 a carico di parte soccombente, ridotte tutti valori di fase del 50% tenuto conto della semplicità della controversia, come meglio indicato in dispositivo.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

conferma il decreto ingiuntivo n.643/2010 emesso dal Tribunale di Lodi l'11 - 21.5.10;

condanna C. T. al pagamento in favore di BANCA
quale mandataria di A. F. s.p.a., ai sensi dell'art.96, comma 3 cpc, della somma di
euro 33,280.00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo;
condanna C. T. al pagamento in favore di BANCA
quale mandataria di A. F. SPA al pagamento delle spese di lite liquidate
complessivamente in euro 10.125,00 oltre IVA e c.p.a.

Lodi, 12.03.2013

Il giudice
Sergio Rossetti

depositato in cancelleria
Lodi, 12.03.13
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Silvia DiBiasè



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica